

## IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA

Il riallineamento della carriera prevede che l'anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Il comma 3, dell'art. 4 della legge 399/88 sancisce che l'anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiunge un'anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:

- anni 16 per i docenti laureati della scuola secondaria
- anni 18 per i docenti della scuola primaria e scuola dell'infanzia
- anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)
- anni 18 per i docenti diplomati della scuola secondaria
- anni 20 per il restante personale ATA
- anni 24 per i docenti dei conservatori e accademie

L'anzianità utile solo ai fini economici è indicata nel decreto di ricostruzione di carriera precedente, debitamente vistato.